



CITTÀ DI VERCELLI

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE**

Armonizzato con il Decreto Legislativo 02 gennaio 2018, n. 1

INDICE

CAPO I ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE	3
Art. 1 (Organizzazioni di Volontariato)	3
Art. 2 (Attività delle organizzazioni)	3
Art. 3 (Attivazione e impiego delle organizzazioni)	4
Art. 4 (Impiego del Volontariato in occasione di Eventi a Rilevante Impatto Locale)	5
Art. 5 (Impiego del Volontariato in occasione di ricerca di persone disperse)	6
Art. 6 (Compiti del Comune)	6
Art. 7 (Formazione e addestramento del Volontariato)	6
Art. 8 (Pronta reperibilità)	6
Art. 9 (Dotazioni delle organizzazioni)	7
Art. 10 (Doveri)	7
Art. 11 (Diritti)	7
Art. 12 (Rimborsi)	8
CAPO II GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DELLA CITTÀ DI VERCELLI	8
Art. 13 (Gruppo)	8
Art. 14 (Criteri di iscrizione e ammissione al Gruppo)	8
Art. 15 (Elezione dei Capi Squadra e del Responsabile della Segreteria del Gruppo)	9
Art. 16 (Coordinatore e Vice-Coordinatore del Gruppo)	9
Art. 17 (Assemblea del Gruppo)	10
Art. 18 (Compiti del Sindaco per il Gruppo)	10
CAPO III DISPOSIZIONI FINALI	10
Art. 19 (Pubblicità del Regolamento)	10
Art. 20 (Trasmissione del Regolamento)	10
Art. 21 (Rinvio)	10
Art. 22 (Entrata in vigore)	10

CAPO I

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE

Art. 1 **(Organizzazioni di Volontariato)**

1. I volontari, appartenenti alle organizzazioni di Volontariato (di seguito nominate *organizzazioni*) convenzionate o comunque in rapporto con il Comune di Vercelli, prestano la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali a supporto della Civica Amministrazione per esigenze locali di Protezione Civile nelle attività dettagliate al successivo Art. 1 comma 6.

Art. 2 **(Attività delle organizzazioni)**

1. Qualunque organizzazione supporti, anche occasionalmente, le attività di Protezione Civile del Comune di Vercelli, è tenuta al rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.
2. I compiti di Protezione Civile svolti dal volontario sono considerati a tutti gli effetti servizio di pubblica necessità.
3. Le organizzazioni collaborano con gli uffici comunali nell'espletamento delle attività di Protezione Civile e di quelle connesse con le iniziative di tutela del territorio per la sicurezza pubblica e privata.
4. Le organizzazioni operano sempre su disposizione del Sindaco per tramite del Comandante della Polizia Locale del Comune (supportato dal *Servizio Centrale Operativa, Sicurezza e Protezione Civile*) che ne verifica le attività attraverso la collaborazione dei rispettivi Responsabili o, nel caso del *Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile della Città di Vercelli*, del *Coordinatore*.
5. Gli studi di programmazione delle attività e le acquisizioni di mezzi e attrezzature delle organizzazioni convenzionate o comunque in rapporto con il Comune di Vercelli e finanziati dallo stesso, devono essere preliminarmente proposti in sede di *Comitato di Coordinamento Comunale del Volontariato* che ha il compito di tracciare gli indirizzi e gli obiettivi attraverso gli strumenti di pianificazione d'emergenza comunale.
6. Le categorie minime di base dei compiti da prestare alla struttura comunale di Protezione Civile sono:
 - a) supporto nelle attività di previsione e prevenzione di Protezione Civile ;
 - b) monitoraggi e ricognizioni sul territorio in situazioni di allertamento;
 - c) supporto nelle attività di gestione delle emergenze;
 - d) supporto nelle attività di informazione (preventiva e in emergenza) alla popolazione;
 - e) supporto logistico alle squadre di intervento in situazioni di calamità (Vigili del Fuoco, 118, Polizia Locale, Forze dell'Ordine, ecc.);
 - f) uso di attrezzature e mezzi speciali in dotazione al Volontariato;
 - g) presidio dei cancelli di chiusura della viabilità in caso di eventi che pregiudichino la circolazione stradale a supporto della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine per fornire informazioni alla popolazione sulle motivazioni della chiusura e sui percorsi alternativi;
 - h) supporto nell'allestimento delle aree di emergenza;
 - i) supporto nelle operazioni di ricovero e accoglienza della popolazione;
 - j) supporto nell'assistenza alla popolazione;
 - k) supporto nella fase di post-emergenza;
 - l) supporto nella gestione di *eventi a rilevante impatto locale* sul territorio comunale;
 - m) supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative, attività amministrative e di segreteria;
 - n) gestione della manutenzione degli spazi, dei mezzi e delle attrezzature di Protezione Civile dati in concessione in comodato d'uso dal Comune di Vercelli o comunque di proprietà di quest'ultimo;

7. Ciascun volontario può svolgere attività appartenenti a diverse categorie di compiti, nel rispetto dei percorsi formativi ed addestrativi a tale scopo previsti dall'organizzazione di appartenenza e/o dalle strutture sovraordinate di Protezione Civile .
8. Solo in situazioni in cui il territorio comunale non sia prevedibilmente interessato da alcun evento emergenziale e in accordo con il *Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile di Vercelli*, a seguito di richiesta di autorizzazione inoltrata al *Servizio Centrale Operativa, Sicurezza e Protezione Civile* del Comune e previa autorizzazione dello stesso, le organizzazioni convenzionate con il Comune di Vercelli potranno essere impiegate, per brevi periodi, in interventi esterni al territorio di riferimento fatte salve eventuali forme di autonomia definite nella convenzione. Sarà cura dell'Ente richiedente ed eventualmente delle Autorità di Protezione Civile territorialmente competenti, dirigere e coordinare le attività delle organizzazioni, nonché provvedere alla copertura di tutte le spese necessarie per gestire gli interventi, comprese quelle di trasferimento, di soggiorno e quelle assicurative per tutte le risorse umane e materiali attivate.
9. Nell'ambito degli scenari di rischio di Protezione Civile individuati dalle Autorità di Protezione Civile territorialmente competenti, i Responsabili delle organizzazioni attivate secondo le modalità di cui al successivo Art. 3 curano:
 - a) il controllo sanitario generale e la sorveglianza sanitaria esclusivamente per quei Volontari che nell'ambito delle attività di Volontariato risultino esposti agli agenti di rischio previsti nel Decreto Legislativo 81/2008 in misura superiore a soglie di esposizione previste e calcolate secondo appositi procedimenti;
 - b) la dotazione di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego nonché la formazione e l'addestramento al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.
10. I Volontari di Protezione Civile intervengono sul territorio solo su attivazione del Sindaco (o suo delegato) o di altra Autorità di Protezione Civile competente per quel territorio, nel rispetto di quanto stabilito nella pianificazione d'emergenza vigente.
11. Le organizzazioni, in emergenza, operano alle dipendenze dell'Autorità di Protezione Civile che ne ha richiesto l'attivazione e degli organi preposti alla direzione tecnica dei soccorsi che insistono sul territorio del comune oggetto dell'intervento.
12. Durante le attività i Volontari di Protezione Civile non possono agire di loro iniziativa e sono tenuti a segnalare immediatamente agli organi preposti alla gestione dell'emergenza eventuali fatti e situazioni che possano comportare un intervento di Protezione Civile.
13. I Volontari durante le attività ordinarie e in emergenza non sono autorizzati a rilasciare qualsiasi tipo di dichiarazione in merito all'attività svolta e al ruolo ricoperto.
14. I Volontari appartenenti al *Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile della Città di Vercelli* dovranno adottare un comportamento in linea con quanto previsto dal Codice etico dei Dipendenti Comunali.
15. Tutte le attività svolte dalle organizzazioni convenzionate con il Comune di Vercelli dovranno essere descritte in una relazione annuale a cui allegare gli elenchi aggiornati delle risorse umane e strumentali in uso, predisposte a cura del proprio Responsabile o, nel caso del *Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile della Città di Vercelli*, del *Coordinatore*, da presentare entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono svolte le attività e vistata dal *Servizio Centrale Operativa, Sicurezza e Protezione Civile* del Comune di Vercelli.

Art. 3

(Attivazione e impiego delle organizzazioni)

1. L'attivazione delle organizzazioni deve prefigurare necessariamente un'attività di Protezione Civile, pertanto i compiti non elencati nel precedente Art. 2 non sono da ritenersi di Protezione Civile.
2. In previsione o in presenza di eventi calamitosi di cui al D.Lgs n.1/2018 e della L.R. n.7/2003, nonché della programmazione e svolgimento di attività formative ed addestrative, le

organizzazioni presenti sul territorio piemontese, sono attivate dalle Autorità di Protezione Civile competenti attraverso una formale richiesta d'intervento contenente:

- a) l'evento o l'attività di riferimento;
 - b) la decorrenza;
 - c) il termine delle attività;
 - d) le modalità di accreditamento dei Volontari;
 - e) le modalità di rilascio dei relativi attestati di partecipazione;
 - f) l'Autorità o il soggetto incaricato del rilascio degli attestati di partecipazione;
 - g) l'eventuale autorizzazione all'applicazione dei benefici di Legge previsti dal D.Lgs n.1/2018;
 - h) l'indicazione della struttura alla quale devono essere indirizzate le richieste di rimborso da parte dei Datori di Lavoro dei Volontari interessati e delle organizzazioni di Volontariato coinvolte dall'attivazione.
3. Per le attività ordinarie di previsione, prevenzione e addestramento, i Volontari sono attivati ed impiegati dall'Autorità di Protezione Civile proponente che se ne assume i relativi oneri.
 4. Per le attività di emergenza, l'attivazione e l'impiego del Volontariato è di competenza del Sindaco per gli eventi di cui all'Art. 7, comma 1, lettera a) del D.Lgs n.1/2018, con oneri a carico del proprio Comune, salvo quanto diversamente stabilito dall'atto di eventuale concessione dei benefici previsti dal D.Lgs n.1/2018.
 5. Il Sindaco, in previsione o in presenza di eventi calamitosi di cui al D.Lgs n.1/2018 e alla L.R. n.7/2003, nonché in occasione di attività formative, informative, addestrative ed esercitative attiva il Volontariato di Protezione Civile secondo le modalità stabilite nella pianificazione di Protezione Civile vigente, ferme restando le prescrizioni di cui al precedente Art. 2 comma 7.

Art. 4

(Impiego del Volontariato in occasione di Eventi a Rilevante Impatto Locale)

1. L'impiego delle organizzazioni e delle attrezzature in dotazione in occasione di Eventi a Rilevante Impatto Locale che possano comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell'eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga, avviene nel rispetto degli indirizzi e delle direttive generali disposte in materia dalla Regione Piemonte e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, nonché di specifici provvedimenti inerenti l'evento o la manifestazione.
2. Ai fini dell'impiego del Volontariato di Protezione Civile e delle attrezzature in dotazione è necessaria la presenza:
 - a) di una specifica pianificazione con indicazione degli scenari di massima, dei compiti e delle modalità d'impiego dei Volontari a supporto dell'ordinata gestione dell'evento;
 - b) di un Decreto Sindacale che riconosca la peculiarità ed eccezionalità dell'evento e l'attivazione temporanea del Centro Operativo Comunale (COC);
 - c) del Sindaco o dell'Assessore delegato alla Protezione Civile quale referente istituzionale incaricato del coordinamento operativo del Volontariato di Protezione Civile.
3. L'attivazione della pianificazione di Protezione Civile non interferisce, tantomeno si sostituisce, alle normali procedure previste da altre normative di settore in relazione alle modalità di autorizzazione e svolgimento di eventi pubblici.
4. Qualora l'evento sia promosso da soggetti diversi dall'Amministrazione comunale e aventi scopo di lucro, permanendo le condizioni oggettive di rischio sopra richiamate, l'attivazione della pianificazione di Protezione Civile vigente ed il coinvolgimento delle organizzazioni nell'area interessata è consentito, a condizione che i soggetti promotori concorrano alla copertura degli oneri derivanti dall'eventuale applicazione dei benefici previsti dal D.Lgs n.1/2018.
5. In considerazione della particolarità dell'attività di cui trattasi, il numero delle autorizzazioni legate all'applicazione dei benefici previsti dal D.Lgs n.1/2018 deve essere contenuto ai soli casi strettamente necessari per l'attivazione del piano di sicurezza dell'Evento e Rilevante Impatto Locale in corso.

Art. 5

(Impiego del Volontariato in occasione di ricerca di persone disperse)

1. La ricerca di persone disperse non rientra tra le attività di Protezione Civile previste e disciplinate dal D.Lgs n.1/2018, ma tra quelle definite dal *Piano di intervento per la ricerca di persone scomparse* di competenza della Prefettura di Vercelli.
2. L'attivazione del Volontariato di Protezione Civile per il supporto alla ricerca di persone disperse può essere consentita a condizione che la richiesta di concorso sia formalmente avanzata da parte di un'Autorità competente (Sindaco, Prefettura, Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco), che assume la responsabilità del coordinamento di tutte le attività, impartendo alle organizzazioni coinvolte opportune direttive e indicazioni operative.
3. L'attivazione per il concorso in questa tipologia di attività è consentita a condizione che:
 - a) la richiesta di concorso da parte dell'Autorità competente sia rivolta alla struttura di Protezione Civile comunale o territorialmente competente, in ragione della gravità dell'esigenza. Solo in casi di estrema urgenza è possibile indirizzare direttamente la richiesta di concorso alle organizzazioni presenti nel territorio e in tali casi, deve comunque essere tempestivamente informato il Sindaco;
 - b) l'Autorità competente si assume il compito della ricognizione dei Volontari presenti e del rilascio delle attestazioni di partecipazione ai fini dell'erogazione dei rimborsi previsti.
4. In caso di urgenza, la formalizzazione della richiesta di concorso può avvenire anche in un momento successivo, a ratifica, a condizione che l'individuazione dell'Autorità responsabile delle ricerche sia chiara fin dall'avvio degli interventi, onde evitare duplicazioni di funzioni o incertezza nella conduzione delle attività di ricerca.

Art. 6

(Compiti del Comune)

1. Il Sindaco dispone l'attivazione del Volontariato di Protezione Civile per ogni attività intrapresa sul territorio di propria competenza, indicata al precedente Art. 2 comma 6, ferme restando le prescrizioni di cui al precedente Art. 2 comma 7.
2. Il Comune, mediante il *Servizio Centrale Operativa, Sicurezza e Protezione Civile*, sia in situazioni ordinarie, sia durante l'emergenza si raccorda con le organizzazioni convenzionate.

Art. 7

(Formazione e addestramento del Volontariato)

1. Gli aderenti alle organizzazioni, previa valutazione del *Comitato di Coordinamento Comunale del Volontariato* e autorizzazione del Sindaco, sono tenuti a seguire corsi di informazione, formazione e attività di addestramento proposti dalle strutture appartenenti al Servizio Nazionale della Protezione Civile, nonché partecipare ad esercitazioni di Protezione Civile.
2. Le attività formative per il Volontariato di Protezione Civile devono prevedere uno specifico spazio dedicato alle tematiche della sicurezza.
3. Le attività di formazione possono essere erogate da figure interne o esterne alle strutture che posseggano i requisiti di legge.
4. I percorsi formativi dovranno essere in linea con quanto previsto dalla Regione Piemonte, nell'ambito delle proprie competenze di programmazione, indirizzo e coordinamento, nonché alle linee guida per la formazione del Volontariato d'intesa con gli enti pubblici e privati.

Art. 8

(Pronta reperibilità)

1. Ogni organizzazione convenzionata con il Comune di Vercelli struttura una reperibilità ventiquattro ore su ventiquattro di almeno quattro Volontari, dotati di un mezzo di Protezione Civile che andranno a comporre i moduli operativi necessari con pronta disponibilità entro mezz'ora dalla richiesta di attivazione.

2. Il calendario delle reperibilità delle organizzazioni convenzionate con il Comune di Vercelli viene gestito dal *Responsabile Segreteria del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile della Città di Vercelli*, che ha il compito di raccogliere le adesioni e organizzare le squadre di Volontari sulla base delle necessità definite dalla pianificazione d'emergenza.

Art. 9

(Dotazioni delle organizzazioni)

1. Le organizzazioni convenzionate con il Comune di Vercelli, previa informazione al *Comitato di Coordinamento Comunale del Volontariato*, integrano eventualmente le proprie dotazioni con equipaggiamenti e mezzi speciali d'intervento forniti da Enti pubblici o terzi privati e accettano donazioni in lasciti e contributi dai medesimi soggetti.
2. I simboli, le uniformi, gli automezzi e le attrezzature devono essere utilizzati esclusivamente per attività di Protezione Civile, così come disciplinato dalla normativa Nazionale e Regionale.
3. L'impiego di dotazioni e mezzi di proprietà comunale in attività di Protezione Civile da parte delle organizzazioni è subordinato alle prescrizioni di cui al precedente Art. 3 e disciplinato da specifici atti autorizzativi dell'Amministrazione comunale.

Art. 10

(Doveri)

1. Gli appartenenti alle organizzazioni convenzionate con il Comune di Vercelli sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nel precedente Art. 2 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.
2. L'essere Volontari di Protezione Civile di organizzazioni convenzionate con il Comune di Vercelli comporta:
 - a) la partecipazione a corsi di informazione, formazione, addestramento e a esercitazioni, secondo quanto stabilito dal *Comitato di Coordinamento Comunale del Volontariato*;
 - b) la predisposizione alla disponibilità personale per il pronto impiego in caso di calamità;
 - c) il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti nelle sedi delle organizzazioni nonché nei luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, sulle quali possano ricadere gli effetti delle proprie azioni o omissioni;
 - d) il mantenimento in efficienza e la responsabilità dell'uso, o del mancato uso e quindi della restituzione, delle dotazioni assegnate.

Art. 11

(Diritti)

1. Alle organizzazioni iscritte nell'Elenco Nazionale della Protezione Civile vengono applicati i benefici di Legge previsti dal D.Lgs n.1/2018.
2. I rimborsi alle organizzazioni di Volontariato ed ai datori di Lavoro dei Volontari per le attività previste dal D.Lgs n.1/2018 avvengono previa autorizzazione all'impiego dei Volontari e relativa concessione dei benefici di Legge da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile.
3. Per le attività ordinarie di previsione, prevenzione e addestramento, la richiesta per la concessione dei benefici di Legge è inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile secondo le modalità da questa stabilite. Gli attestati di partecipazione e l'istruttoria delle pratiche sono a carico degli enti attivatori e utilizzatori del Volontariato, salvo quanto diversamente disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile nel provvedimento di autorizzazione.
4. Per le attività di emergenza, l'Ente competente per tipologia di evento inoltra alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile la richiesta di autorizzazione all'impiego del Volontariato e per la concessione dei benefici di Legge. L'attivazione dei Volontari, gli attestati di partecipazione e l'istruttoria delle pratiche sono a carico dell'Autorità di

Protezione Civile competente alla gestione dell'emergenza, salvo quanto diversamente disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile nel provvedimento autorizzativo.

Art. 12
(Rimborsi)

1. Alle organizzazioni spettano il rimborso delle spese sostenute durante le attività di Protezione Civile anche attraverso la richiesta prevista ai sensi del D.Lgs n.1/2018 effettuata utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla Regione Piemonte.
2. La Regione Piemonte ha la facoltà di erogare rimborsi alle associazioni di Volontariato con modalità e fondi propri eventualmente disponibili.

CAPO II
GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
DELLA CITTÀ DI VERCELLI

Art. 13
(Gruppo)

1. Il *Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile della Città di Vercelli* (di seguito nominato *Gruppo*) viene considerato a tutti gli effetti tra le organizzazioni convenzionate con il Comune di Vercelli.
2. Possono aderire al *Gruppo* cittadini maggiorenni di ambo i sessi residenti nei Comuni del COM di Vercelli ed eccezionalmente, su autorizzazione del Sindaco, anche fuori del COM.
3. Il *Gruppo* è strutturato come di seguito riportato:
 - a) *Coordinatore*
 - b) *Vice-Coordinatore*
 - c) *Responsabile della Segreteria del Gruppo*
 - d) *Capi Squadra*
 - e) *Volontari*

Art. 14
(Criteri di iscrizione e ammissione al Gruppo)

1. L'ammissione al *Gruppo* è subordinata alla presentazione di apposita domanda in carta libera valevole come autocertificazione, da inoltrare al *Servizio Centrale Operativa, Sicurezza e Protezione Civile* e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco, previo il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età compresa tra i diciotto e i settanta;
 - b) non aver procedimenti penali in corso e non aver riportato condanne per reati non colposi;
 - c) non essere destinatario di misure di sicurezza o misure di prevenzione;
 - d) non essere stato destituito da pubblici impieghi o espulso dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o da altre organizzazioni di Volontariato;
 - e) buona conoscenza della lingua italiana (requisito richiesto per gli aspiranti volontari non di madrelingua italiana);
2. I requisiti di cui al precedente comma 1 devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda di ammissione; la sopravvenuta perdita di uno o più requisiti è causa di cancellazione del volontario iscritto al *Gruppo* ed è disposta con provvedimento del Sindaco.
3. L'accettazione o il diniego motivato dell'iscrizione nel *Gruppo* è comunicata con provvedimento scritto.
4. Ugualmente in forma scritta sono comunicati i provvedimenti di cancellazione dal *Gruppo*.
5. Le dimissioni del Volontario dal *Gruppo* devono essere comunicate per iscritto al *Servizio Centrale Operativa, Sicurezza e Protezione Civile* ed hanno effetto immediato.

6. I volontari ammessi sono dotati di tesserino di riconoscimento che certifica le generalità, l'appartenenza, la qualifica e ogni altra informazione ritenuta utile e opportuna per operare a tutela e nel rispetto del servizio svolto alla popolazione.
7. Sarà compito del Comune individuare le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini al *Gruppo* e proporre iniziative finalizzate a mantenere attiva la struttura comunale di Volontariato di Protezione Civile.

Art. 15

(Elezione dei Capi Squadra e del Responsabile della Segreteria del Gruppo)

1. L'elezione dei *Capi Squadra* e del *Responsabile della Segreteria del Gruppo* si svolge ogni inizio mandato del Sindaco e avviene per voto segreto mediante un'unica scheda recante i nominativi dei candidati.
2. Per la validità della votazione è necessario che i votanti siano almeno la metà più uno dei volontari aventi diritto al voto.
3. In caso di mancato raggiungimento della percentuale di cui al precedente comma si convocherà nuovamente l'Assemblea per la seconda votazione da effettuarsi a distanza di almeno sette e non oltre quindici giorni dalla prima votazione. Per la validità della seconda votazione è sufficiente che i votanti siano almeno il venticinque per cento più uno dei volontari aventi diritto al voto.
4. Qualora anche la percentuale di cui al precedente comma non venga raggiunta, il *Gruppo* viene commissariato con provvedimento del Sindaco.
5. Nel caso di parità si procede al ballottaggio, sempre con voto segreto, da esprimersi in apposita votazione da effettuarsi nel corso di Assemblea appositamente convocata. Tra la prima e la seconda votazione devono intercorrere almeno sette e non oltre quindici giorni.

Art. 16

(Coordinatore e Vice-Coordinatore del Gruppo)

1. Spetta ai *Capisquadra* eleggere il *Coordinatore* e il *Vice-Coordinatore*.
2. Il *Coordinatore* e il *Vice-Coordinatore* vengono successivamente nominati dal Sindaco.
3. Sia il *Coordinatore*, sia il *Vice-Coordinatore* non devono essere Amministratori o Dirigenti del Comune di Vercelli, né di altre Amministrazioni interessanti il territorio del COM di Vercelli, né altresì ricoprire cariche in altre organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, ad eccezione Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile di Vercelli.
4. Il *Coordinatore* ha il compito di sovrintendere le attività del *Gruppo* e di armonizzarle ed è pertanto:
 - a) rappresentante delle attività del *Gruppo* presso l'Amministrazione comunale, nonché rappresentante del *Gruppo* all'interno del *Comitato di Coordinamento Comunale del Volontariato*;
 - b) tramite tra il *Servizio Centrale Operativa, Sicurezza e Protezione Civile* del Comune e i volontari, nell'impartire le disposizioni necessarie per l'attuazione delle attività previste;
 - c) responsabile della corretta tenuta dei mezzi, delle dotazioni e degli spazi affidati in uso al *Gruppo*;
 - d) responsabile, unitamente al Sindaco e al *Servizio Centrale Operativa, Sicurezza e Protezione Civile* del Comune dell'assegnazione dei compiti ai singoli Volontari, in funzione delle esperienze maturate e delle disponibilità di ciascuno.
5. Qualunque servizio o attività di Protezione Civile svolta dal *Gruppo* deve essere preventivamente comunicata dal *Coordinatore* al *Servizio Centrale Operativa, Sicurezza e Protezione Civile* del Comune e per tramite dello stesso autorizzata dal Sindaco.
6. Particolare cura deve essere posta dal *Coordinatore* nell'individuare le modalità di coinvolgimento e di partecipazione dei volontari che, per età o per altre cause, non siano nelle condizioni di garantire una piena operatività.
7. In caso di assenza del *Coordinatore* i compiti di competenza dello stesso verranno svolti dal *Vice-Coordinatore*.

Art. 17
(Assemblea del Gruppo)

1. L'Assemblea del *Gruppo* è costituita da tutti i volontari iscritti al *Gruppo*.
2. L'Assemblea è convocata quando a richiederlo siano il *Coordinatore* o almeno un terzo dei volontari iscritti al *Gruppo* e per eleggere i *Capisquadra* e il *Responsabile della Segreteria del Gruppo*.

Art. 18
(Compiti del Sindaco per il Gruppo)

1. Il *Sindaco* è responsabile e garante del rispetto da parte del *Gruppo* della osservanza del presente Regolamento e pertanto:
 - a) accetta le domande di adesione al *Gruppo*;
 - b) dispone l'attivazione e l'eventuale utilizzo del *Gruppo*;
 - c) garantisce la continuità amministrativa e operativa del *Gruppo*;
 - d) dispone, con opportuno provvedimento motivato nei confronti dei Volontari, sanzioni disciplinari, espulsioni o in casi estremi lo scioglimento dell'intero *Gruppo*.
2. Per l'espletamento delle suddette attività il Sindaco si avvale del supporto del *Servizio Centrale Operativa, Sicurezza e Protezione Civile*.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19
(Pubblicità del Regolamento)

1. Copia del presente Regolamento sarà pubblicata sul sito Internet Ufficiale del Comune di Vercelli. I contenuti principali e promozionali del presente Regolamento saranno inoltre pubblicizzati alla popolazione attraverso le forme più opportune.

Art. 20
(Trasmissione del Regolamento)

1. Copia del presente Regolamento viene trasmessa al Presidente della Giunta Regionale e al Prefetto.

Art. 21
(Rinvio)

1. Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme vigenti in materia di Protezione Civile e di Volontariato di Protezione Civile.

Art. 22
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore nei termini indicati dall'art. 93 comma 4 dello Statuto Comunale.